

Versamento su conto scoperto ha natura solutoria?

Il versamento su conto scoperto conserva in linea generale natura solutoria, salvo che non sia intervenuta una pattuizione di segno contrario che impedisca al credito della banca di essere esigibile e alla rimessa di assumere la funzione di pagamento, specie là dove le operazioni a debito per il cliente abbiano preceduto il versamento, al punto da conferire ad esso l'ordinario valore solutorio che ha ogni rimessa a fronte di conti privi di affidamento o in quel momento scoperti.

Tribunale di Rieti, sentenza del 15.11.2018

...omissis...

Con atto di citazione ritualmente notificato la S.R.G. S.p.a., premesso di avere disposto in data 15.11.2011, per mezzo della società a ciò deputata E.A. S.p.a., un erroneo pagamento in favore del sig. M.R. sul conto corrente n. (...), allo stesso intestato, per un importo pari a Euro 16.706,82, di avere - una volta accortasi dell'errore - reiteratamente segnalato il disguido dapprima all'istituto di credito interessato, quindi allo stesso beneficiario del bonifico, senza ottenere alcun riscontro e che nella specie ricorreva un'ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., conveniva in giudizio il R. chiedendo: accertarsi e dichiararsi il proprio erroneo pagamento ed il diritto alla ripetizione di quanto versato, nonché condannarsi il convenuto alla restituzione della somma in questione, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal giorno della domanda giudiziale e sino al soddisfo; in subordine, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad essere indennizzata per il depauperamento subito a causa dell'appropriazione posta in essere dal R. e per l'effetto, previa liquidazione dell'indennizzo in discorso, condannarsi il convenuto al pagamento dell'importo corrispondente, con gli accessori di legge.

sss costituitosi in giudizio, in via pregiudiziale chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della sss., in via principale e nel merito chiedeva il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto e comunque non provata ed in subordine, e per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di

ripetizione di indebito o della subordinata di pagamento di indennizzo, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad essere garantito e manlevato dalla Usssp.a. e per l'effetto condannarsi la terza chiamata in giudizio al pagamento delle somme richieste dall'attore.

Deduceva, tra l'altro, il convenuto: di avere cessato nel 2009 la propria attività lavorativa; che a tale data esso convenuto - titolare del conto corrente n. (...) presso U. - Agenzia 2 - Filiale di Rieti - risultava debitore, nei confronti dell'Istituto di credito terzo, della somma di Euro82.000,00; che a seguito di trattative intercorse con U., la controversia era stata chiusa il 23.12.2011 con l'accettazione, da parte della banca, della proposta transattiva di esso convenuto, di chiusura del rapporto mediante il versamento a saldo e stralcio della somma di Euro65.000,00; di avere pagato il 27.12.2011 la somma di Euro65.000,00 in favore di U. a definizione dell'esposizione debitoria; che nelle more il 15.11.2011 la S. avrebbe eseguito il bonifico sul proprio conto; che detto bonifico non gli era mai pervenuto, atteso che come da corrispondenza intercorsa tra le parti, il conto in questione risultava estinto dal 2010; che in denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, doveva accertarsi e dichiararsi la responsabilità del terzo in ordine ai fatti di causa; che la banca doveva essere, pertanto, dichiarata tenuta a tenere esso convenuto integralmente indenne da qualsiasi pretesa pecuniaria avanzata da parte attrice.

ssss a sua volta costituitasi in seguito alla autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, in via pregiudiziale eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione e nel merito chiedeva il rigetto della domanda proposta dal convenuto nei propri confronti siccome infondata in fatto e in diritto deducendo, tra l'altro: che il presupposto logico-giuridico della domanda svolta da esso sig. R. nei confronti di U. s.p.a. era rappresentato dal preteso diritto di garanzia e manleva che allo stesso sarebbe spettato nei confronti dell'Istituto di credito in dipendenza della asserita responsabilità di quest'ultimo nei fatti di causa; che rispetto a ciò, si contestava recisamente qualsiasi responsabilità della U. s.p.a. nei fatti di causa nonché la sussistenza dell'asserito diritto di garanzia e manleva; che ad integrazione e precisazione della ricostruzione dei fatti operata dal R. nella comparsa di costituzione e nell'atto di chiamata in causa, valeva ricordare che quest'ultimo aveva intrattenuto con U. s.p.a. il rapporto di credito regolato sul conto IBAN sopra richiamato (conto corrente n. (...)) radicato presso la Filiale di Rieti); che in data 14.10.2010 il conto corrente in riferimento, che presentava all'epoca un saldo a debito del correntista di Euro82.582,51, era stato girato a crediti risolti/scaduti (i c.d. incagli); che in data 18.11.2011 la S. aveva disposto il bonifico di Euro16.706,82 per cui è causa sul suddetto conto corrente n. (...) a favore del sig. R., bonifico che era stato appostato in detto conto corrente e computato a deconto della maggior esposizione in riferimento; che in epoca successiva a tale accredito e segnatamente con lettera del 20.12.2011 dell'Avv. Giuseppe Mazzotta, sottoscritta anche dal R., quest'ultimo aveva formulato una proposta per la definizione della esposizione debitoria in riferimento mediante versamento in unica soluzione della somma di Euro65.000,00; che tale proposta era stata accolta dalla U. s.p.a. e per essa dalla sua mandataria U.C.M.B. s.p.a.; che conseguentemente, avendo il sig. R.

versato sul suddetto conto corrente n. (...) la concordata somma di Euro 65.000,00, U.C.M.B. s.p.a., con nota del 10.1.2012, aveva dichiarato di non avere più nulla pretendere dal sig. R. in dipendenza del rapporto in riferimento; che solo successivamente, e precisamente con nota del 15.2.2012, la S.R.G. aveva chiesto la restituzione dell'importo di Euro 16.706,82, che affermava di avere indebitamente corrisposto; che era indubbio, dunque, per un verso, che non vi era alcuna responsabilità della U. s.p.a. in merito all'indebito azionato dalla S. nei confronti del sig. R. e, per altro verso, che non sussisteva alcun diritto di garanzia e manleva del sig. R. nei confronti di U. s.p.a.; che in forza dell'accordo raggiunto, consacrato nella corrispondenza sopra richiamata e del conseguente versamento di Euro 65.000,00 eseguito dal sig. R. ed accettato dalla U. s.p.a., fra gli stessi era intervenuta una definizione transattiva del rapporto di credito in riferimento con reciproca integrale soddisfazione e rinuncia a qualsiasi ulteriore richiesta e pretesa; che per effetto di tale definizione transattiva il sig. R. non vantava, né poteva vantare alcun diritto ed azione nei confronti di U. s.p.a. in ragione del detto rapporto di credito.

Erano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI co., c.p.c., erano respinte le richieste di prova orale ed all'esito la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, previa assegnazione alle stesse dei termini di legge per il deposito di conclusioni e repliche.

In via pregiudiziale, deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, avanzata dalla U. S.p.a. nella comparsa di risposta, la presente controversia vertendo in tema di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e non certo in materia di contratti bancari, con conseguente inoperatività dell'art. 5, comma 1bis, D.Lgs. n. 28 del 2010.

Tanto premesso e venendo al merito, con specifico riguardo all'oggetto del presente giudizio, prescrive l'art. 2033 c.c. che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere quanto pagato.

In linea generale, nella *condictio indebiti* il difetto di obbligazione può darsi o perché il vincolo non è mai sorto, oppure perché è successivamente venuto meno.

Venendo al caso che ci occupa, la S.R.G. S.p.a. ha prospettato una tipica ipotesi di indebito oggettivo, ovvero di pagamento effettuato sulla base di un titolo ab origine inesistente, avendo allegato e documentato di avere corrisposto al convenuto in data 18.11.2011, mediante accredito sul conto corrente allo stesso intestato ed acceso presso U., l'importo di Euro 16.706,82 in difetto di qualsivoglia giustificazione causale.

Il R. non ha contestato l'assenza di titolo a supporto del versamento di detta somma, ma ha affermato di non averla mai ricevuta.

Tuttavia, dalla documentazione in atti si evince che l'importo di cui sopra è stato effettivamente accreditato sul conto intestato al convenuto, salvo essere

"...appostato in detto conto corrente e computato a deconto della maggior esposizione in riferimento", come dichiarato dalla difesa dell'istituto di credito terzo chiamato in giudizio.

In sostanza, la somma in questione è stata dalla soc. S.R.G. effettivamente corrisposta al R., mediante accredito del relativo importo sul conto corrente allo stesso intestato, ancorché imputata dalla banca ad estinzione parziale del debito del cliente nei propri confronti pari a Euro82.000,00.

Ciò posto, avendo il convenuto pacificamente ricevuto - nel senso poc'anzi precisato - il versamento di tale importo e trattandosi (altrettanto pacificamente) di attribuzione patrimoniale sfornita di qualsiasi giustificazione causale, in accoglimento della domanda ex art. 2033 c.c. avanzata dalla S.R.G. S.p.a., il R. dovrà essere condannato alla restituzione della somma di Euro16.706,82 in favore di parte attrice, il tutto oltre agli interessi legali a far tempo dalla data della domanda giudiziale, da considerarsi alla stregua di costituzione in mora ex art. 1224 c.c. e sino al saldo effettivo, venendo in considerazione un debito di valuta.

La domanda formulata dal R. nei confronti della U. S.p.a., volta al riconoscimento - per l'ipotesi di accoglimento della domanda principale - della responsabilità dell'istituto di credito e del proprio diritto ad essere manlevato dall'istituto di credito in ordine a qualsiasi pretesa pecuniaria avanzata da parte attrice, è infondata e deve essere respinta.

Come noto, dottrina e giurisprudenza qualificano il contratto di conto corrente bancario come contratto avente ad oggetto la prestazione in favore del correntista, da parte dell'istituto di credito, di un servizio di "cassa" e di gestione di denaro assimilabile ad un mandato senza rappresentanza.

Nello specifico, il contratto di conto corrente bancario, di cui agli artt. 1852 ss. c.c. è caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e la disponibilità sul conto può essere costituita con versamento di somme, con accrediti sul conto od anche con intervento da parte della banca - che può assumere il carattere di un'apertura di credito in senso proprio o di una concessione temporanea di credito - il quale costituisce, nella complessità del rapporto, una prestazione accessoria rispetto a quella principale di mandato, non eccedente dai relativi limiti, né contraria ai principi di correttezza e buona fede. (Cass. civ. n. 25943/11).

Si osservi, altresì, che per giurisprudenza costante il versamento su conto scoperto conserva in linea generale natura solutoria, salvo che non sia intervenuta una pattuizione di segno contrario che impedisca al credito della banca di essere esigibile e alla rimessa di assumere la funzione di pagamento, specie là dove le operazioni a debito per il cliente abbiano preceduto il versamento, al punto da conferire ad esso l'ordinario valore solutorio che ha ogni rimessa a fronte di conti privi di affidamento o in quel momento scoperti (Cass. civ. n. 24084/04).

Alla luce delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche, nella specie non si configura alcuna responsabilità in capo ad U., la quale si è in effetti limitata - nell'esercizio del servizio di cassa in favore del cliente, in virtù del mandato generico dallo stesso conferitole per effetto della stipula del contratto di conto corrente bancario (v. anche Cass. civ. n. 1742/09) - ad appostare sul conto corrente il bonifico della S., così dando luogo ad una operazione contabile da ritenersi, per l'appunto, previamente autorizzata dal cliente nell'ambito del rapporto contrattuale di mandato inter partes.

Ne segue l'inevitabile reiezione della domanda avanzata dal convenuto nei confronti del terzo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie la domanda ex art. 2033 c.c. proposta dalla S.R.G. S.p.a. nei confronti di sssssss che per l'effetto condanna a restituire alla società attrice la somma di Euro16.706,82, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale e sino al saldo effettivo;
- respinge la domanda avanzata dal convenuto nei confronti della U. S.p.a.;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice e all'istituto di credito terzo chiamato in giudizio le spese di lite, che si liquidano quanto alla prima in complessivi Euro3.890,00, di cui Euro3.615,00 a titolo di compensi professionali ed Euro275,00 per esborsi e quanto al secondo in complessivi Euro3.100,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Rieti, il 13 novembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2018.